

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 588 DEL 09/10/2018

Oggetto: Erogazione fondi per locazione temporanea di alloggi - Spese obbligatorie.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Considerato l'art.1, comma 1 della Delibera CIPE n. 135 che, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e sulla Delibera CIPE n. 35/2009, ha previsto l'assegnazione dell'importo di 62 milioni di Euro per le esigenze connesse al rilancio socio-economico della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere e nello specifico alla assistenza alla popolazione;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, del decreto n.48 del 14 marzo 2013 del titolare della gestione stralcio di cui al DPCM del 10 ottobre 2012 che, al fine di provvedere al pagamento degli





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

oneri residui relativi alle spese di assistenza alla popolazione in favore della popolazione dei comuni del cratere ha trasferito all' Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere l'importo di € 3.000.000,00;

Visto le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3833/2009, 3857/2009 e 4013/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito in Legge n. 71 del 24 giugno 2013 relativo all'utilizzo delle risorse programmate con Delibera CIPE n. 135 del 21 Dicembre 2012 relative alle "spese obbligatorie" e, nello specifico, alla prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009;

Richiamata la delibera CIPE n. 78 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Sisma Regione Abruzzo - Assegnazione delle risorse per le spese obbligatorie - (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilità n. 190/2014). (Delibera n. 78/2015)" che all'art. 1, al fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, dispone l'assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie per un importo complessivo di euro 23.834.947,00 a valere sull'annualità 2016, di cui euro 9.860.000,00 sulle risorse stanziato dal decreto-legge n. 43/2013 e euro 13.974.947,00 sulle risorse stanziato dalla legge n. 190/2014;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'area amministrativo-contabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 27/04/2018 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente le spese per gli affitti concordati, inoltrata dai Comuni indicati nella tabella allegata alla presente determina di cui fa parte integrante e sostanziale;

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono le condizioni per provvedere ai pagamenti a favore dei comuni beneficiari dell'importo richiesto per un ammontare complessivo di € **150.165,00** relativi agli affitti concordati;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 78 del 6 agosto 2015, la somma di euro € 3.129.190,00 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;

DETERMINA


Art. 1 (Erogazioni)

Al fine di provvedere al pagamento degli oneri per gli affitti concordati è disposto il pagamento a favore dei comuni beneficiari e secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla presente determina di cui fa parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di **euro 150.165,00**.

Art. 2 (Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi **euro 150.165,00**, di cui all'articolo 1, si provvede, come indicato nella tabella allegata alla presente determina, a valere sulla disponibilità relativa alla copertura di spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere trasferita all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con Delibera CIPE





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

n. 78 del 6 agosto 2015, (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 78, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione CodFinalizzazione CIPE78art1c1).

Art. 3

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine i beneficiari dei trasferimenti di cui alla tabella allegata alla presente determina, è tenuto a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 4

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D. Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 9 ottobre 2018

**H. Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
ad interim**
L. 134
7 Agosto 2012
ing. Raniero Fabrizi

